

27 Febbraio, 2022

Oggetto : Chiarimenti in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per beneficiare della non imponibilità Iva 8bis nei casi di cessioni di beni e prestazioni di servizi a catena, cd. "fornitori indiretti"

La Risposta dell'Agenzia delle Entrate n°89 del 25 Febbraio 2022 avente ad oggetto "*Applicazione del regime di non imponibilità alle operazioni di bunkeraggio - chiarimenti in merito alla documentazione necessaria - art. 8-bis, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633*" **contiene un interessante chiarimento in tema di regime Iva 8-bis cosiddetto "alto mare", che può essere esteso a tutti i casi in cui il regime di non imponibilità sia invocato non solo dai fornitori/appaltatori cd. diretti ma anche alle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni non effettuate direttamente nei confronti del dichiarante, ove interviene un sub-appaltatore/fornitore indiretto**, quali ad esempio le prestazioni di servizio di cui all'articolo 8-bis, prima comma, lettera e): relative alla costruzione, manutenzione, riparazione, trasformazione, allestimento, arredamento di navi per la navigazione in alto mare, compreso gli apparati motori e loro componenti e delle dotazioni di bordi delle predette navi, ed inoltre alle cessioni di beni cosiddette "provviste di bordo" contenute nella lettera f) del richiamato articolo 8-bis sempre destinate a navi per la navigazione in alto mare, incluso i bunkeraggi, anche mediante intervento di un trader, fattispecie esaminata nella Istanza di interpello in commento.

Si ricorda che la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto nuovi obblighi dichiarativi per gli Armatori ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità sugli acquisti di beni e servizi di navi destinate alla navigazione in alto mare. Sulla base di queste nuove regole, per beneficiare del regime di non imponibilità, l'armatore deve presentare alle autorità fiscali una apposita dichiarazione attestante che (i) la nave ha effettuato un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente e che (ii) la documentazione relativa a questi viaggi è conservata dall'operatore (i.e. armatore) ed è idonea a confermare che la nave rispecchia la definizione di "nave destinata alla navigazione in alto mare" di cui all'articolo 8-bis, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972.

La Risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021 aveva già fornito alcuni primi chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle dichiarazioni in presenza di fornitori indiretti, lasciando comunque dubbi operativi, che la Risposta all'Interpello 89-2022 finalmente chiarisce.

L'agenzia delle Entrate precisa che gli adempimenti necessari che i fornitori/appaltatori sia diretti che indiretti, debbano seguire per correttamente applicare il regime di non imponibilità ex art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dependono dalla procedura di comunicazione utilizzata dal dichiarante (Armatore), e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:

Armatori italiani o Armatori stranieri, stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia, anche mediante rappresentante Iva, che inviano la Dichiarazione “alto mare” tramite il portare “Entratel”:

- i fornitori diretti del dichiarante identificato (Armatore) devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all'operazione oggetto di dichiarazione ex art. 8-bis del D.P.R. n. 633-1972. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore/appaltatore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate (nell'ambito del servizio Cassetto fiscale);
- Il fornitore diretto dovrà trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori (cosiddetti fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 8-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio "*Verifica dichiarazione nautica*" disponibile nell'area libera del sito web dell'Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto (cfr. risoluzione n. 54/E del 2021, par. 2);
- E' pertanto chiarito che il fornitore diretto non debba presentare una propria dichiarazione da indirizzare al fornitore indiretto, come pure non è necessario che il fornitore indiretto riceva una copia della dichiarazione dell'Armatore in quanto potrà consultare la sua validità sul sito dell'Agenzia dell'Entrate mediante il protocollo ricevuto.

Armatori stranieri, non stabiliti o non identificati ai fini Iva in Italia o senza rappresentante Iva in Italia, che inviano la Dichiarazione “alto mare” tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara (COP) :

- I soli fornitori diretti del dichiarante non residente, che presentano la dichiarazione alto mare via email al COP, oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente;
- Il fornitore diretto dovrà, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti;
- In tale diversa fattispecie seppur è confermato che il fornitore diretto non debba presentare una propria dichiarazione da indirizzare al fornitore indiretto, il fornitore indiretto dovrà ricevere una copia della dichiarazione che l'Armatore estero ha inviato a mezzo email al COP, in quanto non in grado di consultare la sua validità sul sito AdE.

Dott. Ezio Vannucci

piazza Lorenzo Viani, 11/a
55049 Viareggio (LU)
Italy

T +39 0584 1667536
F +39 0584 1667510

via Bernardino Telesio, 2
20145 Milano
Italy

desk@mooresrowland.it
mooresrowlandpartners.com

via dei Colli, 9
19121 La Spezia
Italy

russellbedford.com